

Anzitutto voglio ringraziare Anna Ravenna, che ha voluto questo incontro, per l'opportunità che ha offerto a tutti noi di poterci parlare de visu (anziché alle spalle come si è fatto fino ad oggi).

E' una possibilità per poter chiarire punti fino ad oggi oscuri per molti o poco comprensibili, probabilmente a causa di riportati manipolati e interpretazioni distorte o semplicemente non corrette.

Voglio anche ringraziare tutti coloro, che, indipendentemente dalle scelte di campo o di appartenenza, hanno seguito a divulgare il counseling nel tessuto sociale Italiano.

Riconosco questo a tutte le scuole di formazione in counseling, ai colleghi e a tutte le associazioni che si sono costituite per motivi diversi.

Non può mancare un riverente saluto al Prof. Scilligo, che ci onora della sua dotta presenza, scendendo tra noi addetti all'area professionale.

Ed ora passiamo agli appunti di viaggio della lunga storia della S.I.Co.

Appunti di viaggio sulla lunga storia della S.I.Co..

La S.I.Co. viene fondata il 10 giugno 1993 (reg. 29/6/1993) da alcuni rappresentanti di scuole di formazione in counseling:

Roberto Anchisi per STC di Torino;

Giorgio Bert per SICIM di Pecetto Torinese;

Aldo Dinacci per IPPP di Bologna;

Genziana Ghelli per EPDF di Firenze;

Edoardo Giusti per ASPIC di Roma;

Aldo Pagni per SIMG di Firenze;

Giovanni Paolo Quattrini per ICF di Firenze.

E' in quell'occasione che vennero fissati gli scopi fondamentali dell'associazione.

Così definita, la S.I.Co. partecipa alla costituzione dell'E.A.C. (European Association for Counselling)) come socio fondatore, per rappresentare il Counseling Italiano in Europa.

Vengono incaricati Genziana Ghelli, quale rappresentante S.I.Co., a far parte della commissione dell'E.A.C. "Criteri per le Società Nazionali" e Aldo Dinacci per la commissione "Criteri di riconoscimento scuole e Counseling professionale".

Questa però non si rivelò una buona scelta, infatti, in tempi brevi, nacquero contrasti sulle scelte politiche e organizzative, sia nella E.A.C. che nella S.I.Co.,

In data 8/10/1994 viene approvata la sezione S.I.Co. Lazio composta da 10 soci (della quale fanno parte Lucia Boccali, Stefano De Sanctis, Edda Di Tardo, Filippo Paolo Fontana, Giuseppe Marino, Adele Moretti, Monica Musri, Sofia Sansolini, Sergio Stranieri, Antonella Zagaroli Pittei), tra i quali Adele Moretti e Filippo Paolo Fontana, che ritrovo con piacere a questo tavolo.

Tra questi 10 soci vennero eletti:

Presidente Lucia Boccali;

Vice-Presidente Sergio Stranieri;

Segretario Monica Musri;

Segretario amministrativo Paolo Filippo Fontana.

A febbraio del 1995 ulteriori contrasti, fondamentale di potere, tra i componenti del C.P.N. (allora Consiglio di Presidenza Nazionale) fanno presentare le dimissioni del Presidente (Genziana Ghelli) e del Tesoriere (Flavia Munari) per dichiarata impossibilità di gestione dell'associazione.

Ulteriori contrasti portano poi alla decisione di una chiusura dell'associazione, durante l'assemblea del 17 Giugno 1995.

Con la buona volontà dei Soci della Sezione Lazio si evita la chiusura, si trasferisce la sede a Roma e l'attività associativa prosegue, a fatica, fino alla fine del 1996.

All'ennesima presentazione di dimissioni dei componenti dell'allora C.P.N. presentato il 23/10/1996, viene convocata un'assemblea straordinaria per la chiusura della S.I.Co. (era il 16/11/1996).

Dopo varie considerazioni di insostenibilità operativa, si decidono tre mesi di commissariamento, per poi convocare un'assemblea per definire la sorte di questa tormentata associazione.

Nel marzo 1997, si decide, data l'importanza del riconoscimento del counseling (erano già centinaia le persone che avevano frequentato corsi di formazione e che muovevano i primi passi nel mondo della professione), di riprendere con nuove regole gli scopi riportati nello statuto, con l'impegno etico di realizzarli mettendo in atto tutto ciò che sarebbe stato necessario, senza favoritismi nei riguardi di nessuno.

Claudia Montanari (dell'ASPIC) però chiese in quell'occasione di garantire, le scuole di formazione.

Infatti nell'art. 3 punto C si legge che, tra gli altri, la S.I.Co. ha lo scopo di:

c) promuovere corsi di formazione a tutti i livelli, avvalendosi di scuole proprie o riconosciute dalla S.I.Co. stessa;

Si decise e fu inserita nel regolamento interno la precisazione ...

- INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 punto c. DELLO STATUTO.

(Delibera C.P.N. del 24/4/1998)

L'articolo va interpretato nel seguente modo:

"promuovere e/o organizzare convegni, corsi o seminari di aggiornamento, per il conseguimento degli obiettivi statutari.

Si conferma:

"La S.I.Co. è una Associazione che si è costituita per la divulgazione, la tutela e il riconoscimento della professione di counseling.

*Perciò si definisce organo "**SUPER PARTES**", non essendo nei suoi scopi organizzare corsi di formazione per Counselor che andrebbero a determinare un conflitto di interessi e una concorrenza sleale nei confronti delle stesse scuole o istituti di formazione accreditati.*

La S.I.Co. può invece organizzare manifestazioni, convegni, corsi o seminari di aggiornamento, per il raggiungimento dei propri obiettivi statutari."

Si è dunque iniziato a riorganizzare tutto quanto era necessario per raggiungere gradualmente gli scopi fissati nello statuto..

Il primo compito è stato quello di definire una professione conosciuta da anni all'estero ma sconosciuta in Italia o, per meglio dire, conosciuta con nomi diversi.

(Molti hanno tentato di fare delle traduzioni e ancora oggi c'è chi cerca una traduzione italiana di questa parola).

Le parole counseling e counselor non possono essere tradotte, perchè entrerebbero in conflitto con altri ruoli professionali

Sono parole internazionali con un loro significato proprio e tali debbono rimanere.

Per motivi linguistici sono state acquisite le parole Counseling e Counselor nella loro forma originale, secondo la forma statunitense con una sola elle.

Per noi italiani è più facile dire counseling piuttosto di counselling, che è invece il termine anglosassone.

Queste parole si sono poi italianizzate; ciò significa che il loro uso, per la S.I.Co., rimane invariato nel genere e nel numero.

Dopo aver consultato alcuni avvocati, commercialisti e consulenti, nel rispetto degli scopi statutari, si è provveduto a rendere legale lo statuto, che conteneva delle irregolarità formali. (E' importante sottolineare che, in tutti gli aggiornamenti apportati allo statuto e al regolamento interno, non sono mai stati variati gli scopi, che sono sempre stati quelli riportati nello statuto originale. Ogni variazione che esporrò successivamente è stata effettuata esclusivamente in funzione di adeguamenti legislativi, relativi ad un'associazione professionale di categoria),

Sono stati previsti dei criteri per impedire il facile sovvertimento delle cariche elette (che era stato uno dei motivi di costante impossibilità di governo dell'associazione).

Sono stati inoltre inseriti criteri che impedissero l'orientamento forzato da parte di rappresentanti delle scuole di formazione, (art. 12) (i Rappresentanti legali e i Direttori di scuole accreditate dalla S.I.Co. non possono far parte del consiglio di amministrazione per evitare che si possa orientare il consiglio verso propri interessi, come era accaduto in passato).

Per far parte del C.d.A. (Consiglio di Amministrazione) occorre essere professionisti iscritti da almeno tre anni (questo per evitare che del C.d.A. possano far parte persone che non hanno nulla a che fare con i counselor)

E' stato inserito (art. 7) l'elettorato attivo e passivo (per evitare che gruppi di persone si iscrivano all'associazione all'ultimo momento, esclusivamente per sostenere la votazione di un candidato alle elezioni, la cosiddetta scalata, già attuata in precedenza presso l'E.A.C.)

Tutti questi confini, studiati da validissimi esperti, hanno finalmente garantito la stabilità della S.I.Co., che ha potuto così concentrare l'attenzione sugli scopi effettivi e non più sulle diatribe interne di potere.

La nuova struttura, vissuta da alcuni troppo rigida e burocratica ha dato adito a diaspore di vario tipo.

Fin dal primo momento di riorganizzazione si è tenuto presente l'obiettivo fondamentale: la realizzazione dell'albo professionale, come previsto dallo statuto.

Ci si è poi addentrati nella ricerca dell'iter legislativo, che portasse al riconoscimento della professione e/o alla sua regolamentazione.

In questo lungo percorso la S.I.Co. ha partecipato al travagliato dibattito politico/legislativo che si trascina da circa 15 anni, seguendo le varie proposte di legge sulle professioni attraverso il C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) prima ed il CoLAP (Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali) dopo. (legge Mirone, ... Fassino, Vietti, Vietti bis, Castelli, ... oggi Mastella e altre).

Anche in questo caso ci si è dovuti rivolgere a consulenti esterni competenti in vari rami della giurisprudenza, oltre che a costituzionalisti, politici, ecc.) sia per la valutazione delle leggi italiane, che delle direttive europee.

Questo in attesa di una legge che riorganizzi tutte le professioni intellettuali e non che regolamenti soltanto la professione del counseling.

La S.I.Co. è stata quindi riorganizzata con uno statuto ed un regolamento interno, che potesse garantire sia le leggi italiane che quelle proposte a livello europeo definendo così l'autoregolamentazione relativa alla professione del counseling.

Nel Febbraio del 2000 la struttura della S.I.Co. è risultata idonea per essere inserita, , nella Consulta delle professioni non regolamentate presso il C.N.E.L., Consulta che si è poi sciolta alla fine della legislatura del Presidente De Rita.

La partecipazione alla Consulta ha avuto per la S.I.Co. una grande importanza per la sua organizzazione interna e non va confusa con l'iscrizione nell'attuale banca dati del C.N.E.L., che significa semplicemente essere inseriti in un elenco di associazioni.

Gli obiettivi raggiunti.

In occasione della presentazione della documentazione per l'iscrizione alla Consulta, è stato possibile pubblicare la definizione della figura professionale del Counselor, fornendo in questo modo un'identificazione istituzionale per una professione inesistente fino a quel momento in Italia e che per la S.I.Co. è la seguente:

"Il Counselor è la figura professionale che, avendo seguito un corso di studi almeno triennale, ed in possesso pertanto di un diploma rilasciato da specifiche scuole di formazione di differenti orientamenti teorici, è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità.

L'intervento di Counseling può essere definito come la possibilità di offrire un orientamento o un sostegno a singoli individui o a gruppi, favorendo lo sviluppo e l'utilizzazione delle potenzialità del cliente.

All'interno di comunità: ospedali, scuole, università, aziende, comunità religiose, l'intervento di Counseling è mirato da un lato a risolvere nel singolo individuo il conflitto esistenziale o il disagio emotivo che ne compromettono una espressione piena e creativa, dall'altro può inserirsi come elemento facilitante il dialogo tra la struttura e il dipendente."

*La professione è denominata Counseling
Il professionista è denominato Counselor*

Durante la preparazione dei vari iter giuridici e parlamentari per realizzare il progetto S.I.Co, si sono dovuti apportare molti cambiamenti ai programmi ed alle idee originarie, in virtù delle direttive europee (CEE 92/51 e 89/48) che furono a suo tempo emanate ed a seguito dell'ultima direttiva europea 2005/36/CE del 7 settembre 2005, pubblicata sulla gazzetta ufficiale Europea e che entrerà in vigore a settembre 2007.

In base a queste direttive relative alle professioni intellettuali, il governo italiano dovrà varare una legge che prevede la riorganizzazione delle professioni.

Si ipotizza che oltre agli Ordini ci saranno delle "Associazioni professionali di categoria" iscritte presso il Min. di Grazia e Giustizia che, attraverso normative interne dichiarate, avranno il compito di garantire alle Istituzioni Governative ed agli utenti, all'atto dell'iscrizione, un'adeguata valutazione professionale, non didattica, ed un costante controllo sulla competenza e sull'aggiornamento professionale degli iscritti al proprio Registro Nazionale.

Ma proseguiamo per gradi. Dopo diverse consultazioni con i responsabili delle scuole più conosciute e con più esperienza nel campo del counseling e dopo l'accurata valutazione di varie realtà formative nazionali e internazionali sono stati definiti:

- I criteri di formazione dei singoli counselor e di conseguenza delle scuole di formazione in counseling.

- Sono stati fissati i criteri di accreditamento dei singoli Counselor.

(Cioè l'accreditamento è aperto a tutti coloro che, indipendentemente da dove abbiano effettuato la formazione, senza nessun tipo di preclusione, rispondano ai requisiti formativi minimi fissati e abbiano conseguito un titolo di studio attestante una formazione di base adeguata per l'attività di counselor).

- Si è realizzata la stesura del codice deontologico, redatto dopo una lunga ricerca specifica sull'argomento, oltre a consultazioni di esperti e legali tra i quali Franco Pastore dell'ASPIC, che ringraziamo.

Il Codice di etica e deontologia professionale oggi è inserito nel regolamento interno, e a questo si fa riferimento per una corretta applicazione dell'attività professionale.

(I Counselor iscritti al Registro si impegnano al rispetto del Codice Deontologico.

La violazione agli articoli del Codice implica la possibile denuncia al Collegio dei Proviviri che decideranno in merito fino alla possibile espulsione del Socio dal Registro, a tutela dell'immagine professionale e dell'utenza).

- E' stato creato e registrato il marchio "Registro Italiano dei Counselor" e sono stati fissati i criteri di iscrizione al Registro.

(La S.I.Co., a tale proposito, opera un controllo attraverso una commissione preliminare e verifica l'esistenza dei requisiti minimi, (formazione, conoscenza, competenza) per poter essere iscritti al "Registro Italiano dei Counselor".

La Commissione può richiedere eventuali specifiche, certificazioni, chiarimenti, ecc.

Completato questo iter preliminare, il candidato viene messo in nota per sostenere l'esame valutativo.

Raggiunto un numero minimo di candidati, il C.d.A. nomina una commissione formata da almeno tre commissari, tra i quali un rappresentante il C.d.A., un rappresentante il consiglio direttivo di una sede periferica, ed un docente universitario anche non iscritto alla S.I.Co., con il compito di valutare la competenza professionale del candidato.

Non didattica perché la valutazione della formazione didattica spetta alle scuole di formazione durante i vari iter formativi.

La commissione esaminatrice S.I.Co. ha il compito di valutare come la persona si porrà concretamente come professionista.

Possono essere chiamati a partecipare alla commissione di esame in qualità di osservatori: un rappresentante del C.N.E.L., del Ministero della Giustizia, del Ministero della Sanità, del Ministero degli Affari Sociali, delle Associazioni dei consumatori inserite nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

Ad oggi si sono tenute già sette sessioni di esame)

- E' stata istituita e sono stati registrati i marchi per la "Certificazione di Competenza" con scadenza triennale, ed è stato inserito l'obbligo dell'aggiornamento professionale:

(I Counselor iscritti al Registro si impegnano a documentare al C.d.A. della S.I.Co. un aggiornamento professionale di 100 ore su tematiche attinenti il proprio ambito di intervento e 30 ore di supervisione professionale ogni tre anni, a garanzia del proprio livello di professionalità.

A tale scopo sono stati strutturati i CAP (Crediti di Aggiornamento Professionale).

L'aggiornamento può essere effettuato attraverso corsi proposti dalla S.I.Co. o dalle scuole accreditate dalla S.I.Co., oppure al di fuori del circuito della S.I.Co., ma in questo caso si opererà una riduzione del 30% a tutela delle scuole accreditate e del marchio di qualità S.I.Co.

Gli iscritti si impegnano inoltre a definire la propria attività come prevalente o occasionale, fornendo documentazione oggettiva.

Il rinnovo viene effettuato attraverso procedure specifiche e la presentazione delle relative documentazioni, senza nessun costo per l'iscritto nei confronti della S.I.Co.

Ad oggi ci sono soci che hanno già presentato il secondo rinnovo).

- Si è passati poi alla definizione dei relativi ambiti di intervento del counseling, che dopo una prima stesura, seguitano ad avere continue ridefinizioni e aggiornamenti in funzione delle richieste del mercato professionale.

- E' stato inserito l'obbligo dell'assicurazione professionale specifica per l'attività di counseling.

*

(Articolo 10 – ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PROFESSIONALE.

Tutti gli iscritti al Registro Italiano dei Counselor che svolgono l'attività debbono stipulare una specifica polizza assicurativa per la propria attività professionale con le caratteristiche riportate di seguito nel momento di dichiarazione inizio dell'attività, ovvero dell'iscrizione all'IVA.

Copia della polizza quietanzata deve essere inviata alla S.I.Co. nazionale ogni anno.

La mancata stipula della polizza o il mancato invio della stessa entro 30 giorni dalla scadenza è motivo di cancellazione dal Registro Italiano dei Counselor.

La polizza dovrà coprire il rischio professionale come descritto e riportare nello specifico le seguenti definizioni:

Descrizione del rischio

Responsabilità Civile verso Terzi Professionale (R.C.T.) derivante dall' esercizio della libera professione di "Counselor" svolta dagli iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. nel rispetto delle leggi e regolamenti che la disciplinano, dello statuto e del regolamento interno dell'Associazione professionale di categoria S.I.Co. Società Italiana di Counseling.

L'assicurazione, oltre allo svolgimento dell'attività professionale sopra menzionata, esercitata a norma di leggi e regolamenti che la disciplinano, svolta sia all'interno di strutture pubbliche che private nonché a domicilio dei clienti, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- *dalla proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività e conduzione dei locali adibiti ad uso studio professionale nonché delle attrezzature ivi esistenti, compresi lavori di pulizia e di ordinaria manutenzione degli stessi. Qualora tali lavori siano affidati ad imprese, la garanzia si intende prestata per il rischio committenza;*

- *da fatto (colposo o doloso) di persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.*

Collaboratori e/o consulenti

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di consulenti e/o persone in genere - non a libro paga né in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto - si precisa che l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- *per fatto imputabile alle suddette persone;*
- *per danni subiti dalle suddette persone.*

Massimale minimo

La copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale minimo che al 1 Gennaio 2005 viene fissato in € 500.000,00. Detto massimale verrà aggiornato periodicamente nel tempo e sarà comunicato per iscritto ai singoli soci, ovvero pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito ufficiale della S.I.Co.

*

Struttura organizzativa.

L'associazione è stata riorganizzata in modo da conservare la democraticità associativa, integrandola con una struttura aziendale che ne garantisca il sistema organizzativo.

Così ristrutturata l'associazione ora prevede 4 divisioni con i seguenti compiti operativi:

1 - Divisione Processi formativi; ha il compito di tutelare la formazione.

Attraverso Comitati Tecnico-Scientifici ed in base a criteri definiti, opera l'accreditamento preliminare dei singoli counselor e delle scuole di formazione di counselor. Si occupa dei criteri di certificazione dei "Centri di counseling" secondo le normative europee (ISO 9000), oltre ad essere il laboratorio di idee, innovazioni e dibattiti culturali sulla professionalità del Counseling.

In questa divisione sono già stati approvati dal C.d.A. la costituzione del Centro Formazione e Aggiornamento Professionale, che si rivolge a tutti gli iscritti al Registro.

Propone percorsi formativi di specializzazione e aggiornamento, gestiti direttamente dalla S.I.Co. nazionale.

I corsi possono essere proposti dalle scuole di formazione accreditate o da professionisti di chiaro livello professionale. Un'apposita commissione valuta e accetta i programmi proposti, secondo una serie di parametri stabiliti.

Per garantire l'identità delle varie scuole di counseling ed un'adeguata epistemologia della formazione, è stata creata all'interno di questa divisione la F.I.A.Co.P. (Federazione Italiana Associazioni di Counseling e Psicoterapia).

(La S.I.Co. Società Italiana di Counseling, associazione professionale di categoria legalmente riconosciuta, ha inserito nel proprio Regolamento Interno la F.I.A.Co.P. Federazione Italiana Associazioni di Counseling e Psicoterapia, d'ora in avanti denominata F.I.A.C.o.P.

Possono far parte della Federazione, in regime di reciprocità', (dunque senza costi) tutte quelle associazioni, enti e organizzazioni che si definiscono quale punto di riferimento per motivi di indirizzo o orientamento didattico nel campo del counseling e/o della psicoterapia.

La F.I.A.Co.P. ha lo scopo di attuare i punti E/N/O dello Statuto della S.I.Co. come di seguito esplicitati

e) stabilire rapporti di collaborazione e confronto con enti ed associazioni straniere operanti nel campo del Counseling, delle psicoterapie e delle scienze umanistiche;

n) rappresentare il referente italiano presso organismi pubblici e privati europei ed extraeuropei, favorendo scambi culturali ed incontri periodici e permanenti con i membri di altri Paesi;

o) promuovere una più ampia associazione europea in accordo con le direttive del Consiglio dei Ministri della CEE, riguardante uno standard comune per il riconoscimento dei diplomi.

In particolare si adopera per adeguare le metodologie e le normative relative alla professionalità del Counseling e della Psicoterapia secondo gli orientamenti degli organi internazionali ed europei EAP BACP ACA IAP APA ... promovendo il counseling e la psicoterapia come discipline specifiche e autonome provenienti e fondate sull'evoluzione di tutte le scienze umanistiche nessuna esclusa.

Le associazioni che intendono definire il proprio modello di riferimento, dovranno essere legalmente costituite secondo quanto previsto dalle leggi vigenti sulle associazioni culturali, debbono strutturare e rendere noto il modello teorico e la sua applicazione con i relativi

parametri formativi e di controllo del percorso: teoria, pratica, corso per Counselor Training Didatti, per supervisori, aggiornamenti ecc.

Dovranno altresì essere collegati a organizzazioni dello stesso orientamento teorico di livello europeo e/o internazionale, nonché organizzare un congresso sul modello specifico almeno ogni tre anni.

Per ogni modello teorico può essere iscritta una sola associazione.

Le Associazioni federate avranno il compito di coordinamento scientifico delle scuole rispondenti al proprio modello di riferimento, con il compito di garantire la verifica di qualità degli interventi formativi secondo il modello diffuso in Italia e all'estero, l'aggiornamento e la supervisione continua dei counselor e dei formatori.

Criteria per la formazione di Counselor Training Didatti

Ogni scuola è invitata a dichiarare il proprio orientamento teorico e unirsi ad altre con stesso percorso formativo per definire, qualora non lo fossero già, i criteri per la formazione dei Counselor training didatti.

Il Counselor training didatta è la figura professionale che viene certificata dalla propria scuola di formazione che abbia dichiarato in forma esplicita il proprio orientamento didattico oppure abbia definito i criteri di formazione dei propri trainer in base a quanto previsto dal regolamento interno della S.I.Co.

Criteria minimi per la formazione di trainer certificati dalla S.I.Co.

La scuola, che intenda formare dei Counselor training didatti, deve dichiarare in forma esplicita il proprio orientamento didattico, unirsi in associazione con altre scuole dello stesso orientamento ed avere riferimenti e scambi a livello internazionale, fissare i criteri formativi dei trainer (ore teorico-pratiche, metodologia e tempi di formazione) e trasmetterle alla S.I.Co. come riferimento formativo.

La formazione si articola su un arco temporale di tre anni e deve prevedere:

150 ore di formazione per didatta

300 ore di tutoraggio

500 ore di affiancamento

30 ore di supervisione

600 ore di pratica

Sarà compito delle scuole rilasciare il diploma di qualificazione.

La S.I.Co. si limiterà a prendere atto della qualifica nel rispetto della competenza culturale della scuola di formazione, inserendo il counselor nell'ambito specifico di pertinenza.

Il percorso formativo effettuato dal Counselor iscritto al Registro Italiano dei Counselor sarà considerato valido quale aggiornamento professionale per il rinnovo triennale della certificazione).

Ad oggi faranno parte della FIACoP la:

SICIS Società Italiana di Counseling Sistemico;

SICOF Società Italiana di Counseling Filosofico;

(che già strutturate e organizzate stanno lavorando per la definizione dei percorsi formativi).

Sono in via di definizione la

SIGIC Società Italiana Gestalt Integrata per il Counseling

SICUT Società Italiana Counseling Umanistico Transpersonale

2 - Divisione "Registro Italiano Counselor Professionisti"; è l'Albo Professionale Privato dei Counselor, che prevede vari livelli di competenza così suddivisi:

- Livello counselor
- Professional counselor e Counselor didatta
- Counselor clinico e Counselor Trainer Managers
- Supervisor counselor clinico

I settori o livelli Counselor e Professional Counselor hanno lo scopo di iscrivere in un Albo privato tutti coloro che, rispondendo ai criteri preliminari definiti, abbiano superato l'esame valutativo.

L'iscrizione sarà perfezionata e mantenuta nella competenza professionale, dimostrando successivamente di aver intrapreso la professione di Counselor ed un aggiornamento costante nel tempo.

3 - Divisione Qualità e Customer Satisfaction: ha lo scopo di operare un elevato controllo della qualità, attraverso specifiche direttive, per una corretta relazione professionale cliente/utente, oltre che scambiare ed elaborare specifiche richieste tra questi due poli (cliente/utente) e rispondere alle domande che provengano dal tessuto sociale e attraverso i "Centri di counseling della S.I.Co." certificati.

I "Centri di counseling" offrono le seguenti garanzie:

- la certificazione (ISO 9000) riferita ai processi relativi alla struttura organizzativa;
- la garanzia di competenza, data dal controllo effettuato dalla S.I.Co. sul professionista;
- il costante monitoraggio delle richieste di counseling sul territorio, attraverso uno sportello rivolto all'utenza, che può ricevere segnalazioni di ogni tipo, per garantire un corretto intervento professionale sia della struttura che dei professionisti.

All'interno di questa divisione sono inserite le norme del Codice di Etica e Deontologia professionale ed i compiti spettanti al Collegio dei Probiviri e al Consiglio di disciplina.

Fa parte di questa divisione il "Collegio arbitrale per la soluzione preliminare dei conflitti", per il quale è stato creato un fondo di riserva di € 10.000, per un sostegno preliminare a favore di utenti disagiati o persone meno abbienti.

4 - Divisione Relazioni Esterne e Servizi Associativi: ha lo scopo di intraprendere contatti, strutturare rapporti di collaborazione con altre associazioni, enti pubblici o privati, Università, ecc., per poter offrire servizi e consulenze agli iscritti, (legali, assicurativi, previdenziali, finanziari, di specializzazione, di aggiornamento, ...).

Questa Divisione si è occupata della definizione e dell'attuazione del contratto assicurativo specifico per la professione del counseling, attraverso una assicurazione nazionale, precedentemente inesistente in Italia.

Ha attivato una convenzione per la Consulenza legale, a favore degli iscritti.

(Il servizio di consulenza è gratuita ed effettuato via e-mail.

Eventuali ulteriori chiarimenti o richieste specifiche di assistenza legale, saranno effettuate applicando una parcella con tariffe ridotte.

I servizi offerti sono relativi ai seguenti ambiti:

- *Problematiche legali e deontologiche relative all'ambito professionale;*

- Problematiche legali e deontologiche connesse all'esercizio della professione).

Prevede inoltre la realizzazione di convenzioni con le Università, per offrire ai soci una sempre più vasta proposta culturale nel campo dell'aggiornamento professionale.

E' dal 2000 che avendo completato tutto questo processo di regolamentazione, la S.I.Co. l'ha reso attuativo senza più possibilità di deroghe.

Registrato il nuovo statuto si è ufficializzata la contabilità certificandola per poter richiedere la personalità giuridica dell'associazione (ottenuta in data 4/8/2004).

Sono stati registrati sia il logo che tutti i marchi.

Dal 2004 dunque la S.I.Co. è una associazione di categoria giuridicamente riconosciuta.

In occasione della legge sulla Privacy dopo aver presentato dei quesiti al garante della Privacy si è ritenuto opportuno emanare il "Consenso informato specifico per i professionisti della S.I.Co.", per sgomberare il campo da equivoci sia riguardo il trattamento dei dati personali che riguardo l'intervento professionale.

(BOZZA)

Consenso informato e autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Mi dichiaro informato/a che gli incontri con il Sig./Dr. (nome, cognome e Cod. Fis. del counselor), iscritto al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co., si configurano in un rapporto professionale di Counseling, fondato esclusivamente sulla relazione interpersonale.

Durante gli incontri di Counseling non saranno effettuate cure mediche, nè psicologiche, nè tanto meno ristrutturazioni della personalità o diagnosi, come non saranno somministrati test psicologici riservati alla professione dello psicologo.

Si ribadisce che gli incontri di counseling non hanno finalità terapeutiche, di cura o diagnosi riservati allo psicologo, allo psicoterapeuta, al medico generico o allo psichiatra.

Sono consapevole che qualora il Sig. /Dr. (nome e cognome del counselor), rilevasse la necessità di un intervento più specifico per la mia persona mi indirizzerà a figure professionali di riferimento specifiche.

Inoltre consapevole che i miei dati personali e ogni tipo di informazione sulla mia persona verrà trattata secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196.

Io sottoscritto _____ (dati cliente)

Cod. Fisc. _____ (dati cliente)

Autorizzo il trattamento dei dati relativi alla mia persona.

Data _____

Firma _____

**Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196
"Codice in materia del trattamento dei dati personali"**

I dati personali sono raccolti per le finalità specifiche dell'intervento di counseling, potranno essere conservati per fini storici, statistici o scientifici e non sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

L'autorizzazione al trattamento dei dati è presupposto per l'intervento di counseling.

I dati raccolti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza", così come previsto ai sensi dell'Art. 11 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196.

*"Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti cartacei.
Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei suoi dati anagrafici, esclusivamente i soggetti autorizzati e incaricati dell'area amministrativa contabile."*

(Per chi fa uso di computer sostituire le ultime tre righe virgolettate con le seguenti):

"Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici.

Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli incaricati dell'area amministrativa contabile per i dati anagrafici, gli addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici per tutti i dati.

Ferme restando le comunicazioni eseguite per gli adempimenti di obblighi di legge, tutti i dati raccolti potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a:

- 1. società di servizi, società di elaborazione dati, consulenti di contabilità/fiscale ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;*
- 2. eventuali soggetti, con i quali siano stati stipulati precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità su indicate."*

La cessazione del trattamento dei dati verrà gestita come previsto dall'art. 16.1/d

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 12

In ogni momento è sua facoltà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30.6.2003.

Per sua conoscenza ed ulteriore informativa vengono riprodotti di seguito:

- art. 7 del D. Lgs. 30.6.2003

art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
 - a) dell'origine dei dati personali;*
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;*
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:*
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati ;*
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;*
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;*
- c) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;*
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.*

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Letta e compresa in ogni sua parte l'informativa, confermo il mio consenso.

Firma


Conclusioni.

Come è possibile comprendere la S.I.Co. (con il suo "Registro Italiano dei Counselor") non è una semplice Associazione ma, qualcosa di molto più complesso: si struttura come ordine di

controllo della qualità professionale, seguitando però a mantenere come scopo la conoscenza e la divulgazione del Counseling in Italia.

Non resta che augurarsi quindi che la S.I.Co. continui a crescere con la collaborazione costante di professionisti competenti, desiderosi di elevare il proprio livello professionale e di essere sempre più validi imprenditori di se stessi.

Un ringraziamento è rivolto ad Edoardo Giusti al quale va riconosciuto il merito di essere stato il primo a credere nella possibilità di fare formazione e dare riconoscimento al counseling, anche se poi non ha più condiviso la necessità di un percorso di regolamentazione così articolato e complesso quale la S.I.Co. ha dovuto sostenere.



**PROCESSI
FORMATIVI**

**DIREZIONE
Com. Tec.-Scientifici
e Tec.-organizza**

**REGISTRO ITALIANO
COUNSELOR
PROFESSIONISTI**

**DIREZIONE
Comitati di controllo**

**QUALITA'
e COSTUMER
SATISFACTION**

**DIREZIONE
Comitati di sorveglianza**

**RELAZIONI ESTERNE
e SERVIZI
ASSOCIATIVI
SEDI PERIFERICHE**

**DIREZIONE
Comitati esecutivi**

